

ALL. C' ee
REP. 6077/2740

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita, dalle Associazioni territoriali, con sede nella Regione Sicilia, aderenti a Confartigianato Imprese, la "CONFARTIGIANATO IMPRESE SICILIA", con sede in Palermo, di seguito denominata "Federazione Regionale".

La Federazione Regionale è espressione della "Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese" di seguito denominata "Confederazione" ed assicura, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale della Federazione stessa in ordine alle questioni di carattere regionale, l'unità di azione confederale in sede regionale.

Essa, pertanto, costituisce momento operativo di secondo grado delle Associazioni territoriali aventi la propria sede nella Regione Sicilia ed aderenti alla Confederazione, per il collegamento ed il coordinamento fra le stesse Associazioni e per lo studio e la trattazione in comune dei problemi interessanti l'economia imprenditoriale della Regione.

In quanto sintesi delle Associazioni territoriali aderenti alla Confederazione operanti nella Regione e fatta salva la loro autonomia amministrativo/finanziaria, la Federazione Regionale è la proiezione della Confederazione stessa sul piano regionale, intesa come centro operativo del sistema confederale nella Regione e come organo decentrato confederale.

La Federazione Regionale, inoltre, si pone come interlocutore diretto dell'Ente Regione con funzioni sia di stimolo che di proposta, operando su indicazioni della Confederazione e su delega delle Associazioni territoriali federate.

Art. 2

In armonia con gli indirizzi e le direttive generali della Confederazione, la Federazione Regionale si propone i seguenti scopi:

- a) Rappresentare gli interessi delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l'accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo (da ora in poi definite "categorie rappresentate"). La rappresentanza si estende anche alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati;
- b) Coordinare l'attività delle organizzazioni federate, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale delle stesse, per la tutela degli interessi economici, sindacali, sociali e morali della categoria;
- c) Favorire la definizione di principi e criteri per la risoluzione di problemi sindacali prospettati dalle Associazioni federate e dalle Unioni Regionali di categoria, da sottoporre - in accordo con le stesse - al competente livello confederale;
- d) Rappresentare a livello regionale, nazionale ed internazionale le organizzazioni federate;
- e) Promuovere e coordinare iniziative per lo sviluppo economico, sociale e tecnologico e per la soluzione dei problemi, inerenti le **categorie rappresentate**, nel quadro della programmazione regionale, ai fini di una politica organica;
- f) Proporre ai competenti organi regionali soluzioni ed interventi del comparto in materia di cooperazione, istruzione professionale, sicurezza sociale e in tutte le altre materie comprese nelle competenze legislative della Regione;
- g) Svolgere attività di studio e di ricerca e provvedere alla informazione ed alla consulenza delle organizzazioni federate, relativamente ai problemi economici e sociali della Regione;
- h) Istituire e gestire eventuali servizi di comune utilità per le organizzazioni federate;

S'campat Siccupu (Dica)

[Signature]
[Stamp]

[Signature]
[Stamp]

Juear 9/2

M. M. M.

M. M. M.

B. L. O. 2077

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Assemblea
i) Designare o nominare rappresentanti in enti, organismi e commissioni in rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate, sempre che tali nomine non siano di specifica competenza della Confederazione;

l) Promuovere, stimolare e favorire accordi, attività ed iniziative di carattere regionale per il regolamento dei rapporti sindacali, economici collettivi riguardanti le categorie rappresentate, nonché le intese con le altre categorie economiche;

m) Curare la costituzione di particolari organismi collaterali, aventi lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare a livello regionale l'assistenza sociale, tecnica economica, finanziaria, formativa e culturale a favore delle categorie rappresentate;

n) Costituire e/o partecipare a società finalizzate alla erogazione di servizi alle categorie rappresentate;

o) Promuovere, progettare e realizzare interventi di orientamento e formazione (professionale, imprenditoriale, continua, specialistica, tecnica superiore, aggiornamento, perfezionamento, ect.) a tutti i livelli (autofinanziate e/o finanziate dalla Comunità Europea, da Enti di carattere nazionale e locale, sia pubblici che privati, rivolti a soggetti appartenenti a qualsiasi categoria sociale, economica e lavorativa, con particolare attenzione alle categorie rappresentate;

p) Esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero necessarie nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Fanno parte della Federazione Regionale le Associazioni territoriali dell'artigianato aventi la propria sede nella Regione Sicilia ed aderenti alla Confederazione.

Le Associazioni territoriali costituenti la Federazione Regionale cessano di far parte della medesima con la cessazione della loro adesione alla Confederazione.

Le Associazioni territoriali devono depositare presso la Federazione Regionale copia del proprio statuto, dell'eventuale Regolamento, nonché la composizione dei propri organi sociali e l'indicazione del numero dei propri associati. Qualora nell'ambito provinciale coesistano più Associazioni artigiane, direttamente aderenti alla Confederazione, la Federazione Regionale dovrà collaborare con la Confederazione per la costituzione di un organismo provinciale che, lasciando a ciascuna delle associate la propria autonomia, assicuri un interlocutore unico per i rapporti esterni e per la trattazione dei problemi di comune interesse.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA

L'organizzazione settoriale viene attuata attraverso le Organizzazioni Regionali di Categoria, che costituiscono articolazioni interne della Federazione Regionale e devono uniformarsi alle direttive della medesima.

Le Organizzazioni Regionali di Categoria, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Federazione, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi del settore da ciascuna rappresentata, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico.

E' istituita la Consulta dei Presidenti Regionali di Categoria con il compito di coadiuvare le attività relative alle problematiche di settore, in particolare predisponendo apposite proposte su argomenti di particolare rilevanza.

Sono disciplinate nel quadro del Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

Assuni

colore

tema

del

Assuni

Art. 5 - MOVIMENTI REGIONALI

I Movimenti Donne Impresa, Giovani Imprenditori e Anziani, sono articolazioni organizzative della Federazione, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale ed a tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate, coerentemente con gli indirizzi della politica federale.

Art. 6

Le Organizzazioni federate sono tenute ad osservare lo statuto della Federazione Regionale, nonché le delibere adottate dai competenti organi della Federazione stessa.

Qualora le Organizzazioni federate ovvero i propri organi dirigenti siano investiti di problemi o materie aventi riflessi di carattere generale, sono tenute ad informare la Federazione Regionale.

Analogamente ogni eventuale iniziativa che la Federazione Regionale intende sviluppare a livello territoriale o a livello di singole categorie, deve essere preventivamente concordata con l'Associazione territoriale ovvero con l'Organizzazione Regionale di Categoria interessata.

Art. 7

Le Organizzazioni federate possono essere chiamate a partecipare alle spese della Federazione Regionale col versamento di eventuali contributi il cui ammontare e le cui modalità sono determinate dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 8 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione Regionale:

- Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale della Federazione è composta dai delegati delle Associazioni territoriali federate.

In particolare fanno parte dell'assemblea con diritto di voto:

- A
- a) I Presidenti delle associazioni territoriali Federate.
 - b) 1 Delegato per le Associazioni territoriali federate che superano i 500 iscritti, più un ulteriore delegato ogni ulteriori quote di 500 iscritti o frazioni di 500.

Partecipano, inoltre, all'Assemblea Generale a titolo consultivo:

- B
- a) I Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria ed i Presidenti dei Movimenti Regionali.
 - b) I membri degli Organi nazionali della Confederazione e delle Federazioni Nazionali di categoria aderenti, residenti nel territorio regionale;
 - c) I Segretari o Direttori delle Associazioni Territoriali federate, delle Organizzazioni Regionali di categoria e dei Movimenti Regionali;
 - d) I Presidenti ed i Segretari o Direttori degli Organismi collaterali promossi dalla Federazione ed operanti sul territorio regionale.

I componenti dell'assemblea durano in carica come è previsto dall'art. 25 e possono essere riconfermati.

Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno all'assemblea durante il periodo del mandato, possono essere integrate con nuove designazioni da parte delle organizzazioni rappresentate.

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

Art. - 10

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con diritto di voto.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 25.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei componenti con diritto di voto.

Le delibere dell'assemblea sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

I delegati delle Associazioni territoriali federate, qualora impossibilitati ad intervenire, possono farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della corrispondente organizzazione di appartenenza mediante delega scritta.

Ciascun delegato non potrà avere più di una delega.

Art. 11

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) Approvare il programma annuale e quadriennale sulle attività della Federazione, predisposto dal Consiglio -Direttivo;
- b) Esprimere pareri ed orientamenti su problemi ed iniziative di carattere generale attinenti l'attività politico-sindacale-organizzativa della Federazione, su espressa richiesta del Consiglio Direttivo;
- c) Approvare entro il mese di Aprile di ogni anno il bilancio consuntivo della Federazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) Approvare il Regolamento della Federazione, predisposto dal Consiglio Direttivo, per l'attuazione del presente statuto e per il funzionamento interno della Federazione medesima.

Compete, inoltre, all'assemblea - convocata in seduta straordinaria con le modalità stabilite dai successivi art. 29 e 30 - deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione stessa.

Art. 12 - CONSULTA

Su delibera della Giunta Esecutiva una parte dei lavori dell'Assemblea può avvenire in seduta pubblica, assumendo la veste di Consulta, per una verifica col mondo esterno amministrativo, politico e sociale delle condizioni operative dell'artigianato siciliano nel contesto dell'economia regionale e nazionale.

La seduta pubblica può essere convocata dal Presidente, sempre su delibera della Giunta Esecutiva, anche in un momento diverso da quello in cui viene tenuta di norma l'Assemblea per gli adempimenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto dai seguenti membri con diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Associazioni territoriali federate, ai quali si aggiungono i delegati designati dagli Organi Direttivi delle Associazioni medesime in ragione di:
 - Un delegato per le Associazioni che contano dai 1.500 ai 3.000 iscritti;
 - Un ulteriore delegato per le Associazioni con più di 3.000 iscritti;
 -

Assun uter Tom Al Mm

Partecipano, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo:

- a) I Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria ed i Presidenti dei Movimenti Regionali;
- b) I dirigenti artigiani che fanno parte della Giunta Esecutiva della Confederazione ed i Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria aderenti, residenti sul territorio regionale;
- c) I Segretari o Direttori delle Associazioni territoriali federate.

I membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto, di cui al 1° comma, punto a), in caso di assenza o di impedimento a partecipare a singole riunioni, possono farsi rappresentare – con specifica delega scritta – da altro componente con diritto di voto.

Ogni componente non potrà avere più di una delega.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente d'intesa con la Giunta Esecutiva, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 25.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, la riunione è valida, qualora sia presente o rappresentata almeno i 2/5 degli stessi componenti.

Il voto viene espresso per alzata di mano, salvo che per le nomine di competenza o per la trattazione di argomenti riguardanti le persone.

Art. 15


Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) Predisporre i programmi di attività annuale e quadriennale della Federazione, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- b) Prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi e per la tutela delle categorie rappresentate;
- c) Predisporre quanto è necessario in ordine a problemi ed iniziative di carattere generale da sottoporre all'assemblea generale e dare attuazione alle indicazioni espresse dalla stessa;
- d) Deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- e) Approvare il Regolamento generale per la disciplina dell'attività delle Organizzazioni Regionali di Categoria;
- f) Nominare il Presidente della Federazione fra i componenti del Consiglio Direttivo
- g) Nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Regionale della Federazione, stabilendone i relativi compensi;
- h) Predisporre il Regolamento della Federazione per l'attuazione del presente Statuto per il funzionamento interno della Federazione medesima;
- i) Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.
- j) Approvare il bilancio, preventivo entro il mese di novembre di ogni anno. e determinare, su proposta della Giunta Esecutiva, eventuali contributi finanziari a carico delle Associazioni aderenti;
- l) Predisporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale convocata in seduta straordinaria;
- m) Esercitare ogni altro compito previsto dallo Statuto.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Stampato Giuseppe
Muro
Antonio Berra
Di Carlo Corleto
Roberto
Roberto
Muro

Le club tavolo Anni Bera 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica come è previsto dall'art. 25 e possono essere riconfermati.

Art. 16 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dai Presidenti delle Associazioni territoriali federate.

La Giunta Esecutiva nomina nel suo seno tre Vice Presidenti dei quali uno con funzioni vicarie.

Il Vice Presidente Vicario può sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché nelle funzioni a lui espressamente attribuite dalla Giunta Esecutiva.

Art. 17

La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente ogni mese su convocazione del Presidente della Federazione che la presiede, ovvero su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 25.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- a) Dare esecuzione alle delibere dell'assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
- b) Deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione, salvo sottoporle a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- c) Assistere e coadiuvare il Presidente nella gestione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione;
- d) Effettuare le nomine dei rappresentanti della Federazione in seno ad enti, organismi e commissioni **interni ed esterni**;
- e) Assumere e licenziare, sentito il parere del Segretario Regionale, il personale dipendente della Federazione e deliberarne le relative competenze;
- f) Convocare, qualora lo ritenga opportuno, i Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria, i Presidenti dei Movimenti, ed anche i Presidenti delle strutture di emanazione, collegate o partecipate dalla Federazione;
- g) Predisporre il bilancio preventivo da far approvare al Consiglio Direttivo
- h) Esercitare ogni altro compito previsto dallo Statuto.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica come previsto dall'art. 25 e possono essere riconfermati.

Art. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Direttivo come stabilito nel precedente art. 15 con voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dura in carica come previsto dal successivo art. 25 ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ne convoca tutti gli organi di competenza, dei quali assume la presidenza.

Adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e che gli sono espressamente affidate dagli Organi della Federazione.

Esercita in caso d'urgenza i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva per la relativa ratifica.

Conferisce deleghe ai Vice Presidenti ed ai membri della Giunta Esecutiva in ordine a determinate funzioni attribuitegli a norma di Statuto.

Vigilia sulla gestione finanziaria della Federazione e firma gli ordini di incasso e di pagamento della Federazione.

Vertical handwritten notes on the left margin, including a large signature.

Vertical handwritten notes on the right margin, including a large signature.

Horizontal handwritten notes at the bottom of the page.

Art. 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario della Federazione è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto i).

Collabora direttamente con il Presidente e con gli Organi Direttivi della Federazione, ai quali formula proposte e progetti per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività della Federazione e per l'attuazione delle delibere assunte.

Dirige la struttura della Federazione con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono.

Ha la firma della corrispondenza secondo le deleghe conferitegli e precisate nel Regolamento d'attuazione dello Statuto.

Partecipa a titolo consultivo a tutte le riunioni degli Organi della Federazione, delle quali cura la redazione dei relativi verbali.

Nell'espletamento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari, nominati dalla Giunta Esecutiva e con le attribuzioni che saranno stabilite dal Regolamento della Federazione.

Il Segretario, per quanto concerne l'esame e la formulazione di proposte e progetti riguardanti le diverse problematiche oggetto di attività della Federazione, dovrà avvalersi della collaborazione della Consulta Tecnica Regionale di cui al successivo art. 22.

Art. 22 - CONSULTA TECNICA

La Consulta Tecnica della Federazione Regionale è composta da tutti i Segretari o Direttori delle Associazioni territoriali federate.

Alle riunioni della Consulta Tecnica possono partecipare i Segretari delle Organizzazioni Regionali di Categoria e dei Movimenti Regionali - qualora regolarmente costituiti ed operanti -, nonché funzionari della Federazione qualora espressamente invitati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La Consulta Tecnica svolge funzioni consultive nei confronti del Segretario con il compito di coadiuvare nell'espletamento delle sue funzioni, formulando proposte ed effettuando studi preliminari relativi alle materie oggetto di esame da parte degli Organi della Federazione.

La Consulta Tecnica può articolarsi in dipartimenti in base alle materie da trattare, a ciascuno dei quali sarà preposto un Segretario espresso dalla stessa Consulta in base alle specifiche competenze.

Ai lavori ed alle riunioni dei dipartimenti possono partecipare anche funzionari delle Associazioni territoriali segnalati dalle Associazioni medesime.

La Consulta Tecnica è convocata e presieduta dal Segretario della Federazione. E' altresì convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 11, 1° comma, punto d).

Non sono eleggibili alla carica dei revisori dei conti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo della Federazione con voto deliberativo, i loro parenti ed affini fino al quarto grado, nonché coloro che nella Federazione hanno un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica come è previsto dall'art. 25 ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'assemblea generale con la relazione annuale sul bilancio.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

Vertical handwritten note on the left margin: "C'è un foglio in più".

Vertical handwritten notes on the right margin: "Benedetto De...", "Fino a...", "Muro...".

Art. 24
Il Collegio dei Probiviri, in numero di tre effettivi e due supplenti, è nominato dall'assemblea generale ai sensi dell'art. 11, 1° comma, punto d) e dovrà essere scelto fra dirigenti artigiani di comprovata moralità ed esperienza, che non ricoprono incarichi negli Organi Direttivi della Federazione.

Il Presidente del Collegio viene nominato, al suo interno, fra i membri effettivi.

Il Collegio dura in carica come previsto dall'art. 25 ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Organizzazioni federate e la Federazione, ovvero fra le stesse Organizzazioni quando queste ne facciano esplicita richiesta.

Il Collegio dei Probiviri provvede altresì all'esame ed alla definizione di eventuali ricorsi presentati dalle Organizzazioni federate contro le decisioni degli organi della Federazione ritenute non conformi alle norme dello Statuto o del Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore ed il suo giudizio è inappellabile e definitivo.

Art. 25

Tutti gli organi della Federazione Regionale sono convocati da chi ha titolo a presiederli. Le convocazioni debbono essere inviate, con qualunque mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine viene fissato in almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora fissata per la riunione ed il contenuto messo all'ordine del giorno, deve inoltre indicare la data prevista per la eventuale seconda convocazione, che potrà tenersi 1 (una) ora dopo la prima.

Di tutte le riunioni degli Organi della Federazione devono essere redatti i relativi verbali che dovranno essere letti ed approvati alla seduta successiva, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di tali riunioni.

Tutte le cariche della Federazione hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un altro quadriennio. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sono indette dal Consiglio Direttivo della Federazione il quale, su proposta della Giunta Esecutiva, avrà la facoltà di anticiparle o posticiparle per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi rispetto alla scadenza quadriennale. Tutte le cariche della Federazione sono gratuite, salvo eventuali rimborsi inerenti l'espletamento del mandato.

Art. 26 - ENTRATE FONDO COMUNE BILANCI

Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite:

- Dalle quote di ristorno dei contributi "di sistema" della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato Imprese); dalle quote di sistema dell'ANAP e dall'INAPA
- Da eventuali contributi a carico delle Organizzazioni federate stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione dei bilanci;
- Da eventuali contributi di enti pubblici, società e privati, ivi compresi i contributi degli Organismi collaterali con propria autonomia finanziaria.

Art. 27

Il Fondo comune della Federazione è costituito:

Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto agli accantonamenti di legge;

- Dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo giuridico vengano in legittimo possesso della Federazione;
- Dalle riserve ed accantonamenti effettuati a vario titolo dalla Federazione.

Assunti
del

Art. 28

Per ciascun anno solare è predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per ciascun anno solare è predisposto, a cura della Giunta Esecutiva, il bilancio preventivo entro il 30 Ottobre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il mese di novembre.

Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione della Giunta esecutiva, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre di ciascun anno precedente **al** bilancio si riferisce

Art. 29 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Le modificazioni da apportarsi al presente statuto, predisposte dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere della Confederazione, devono essere deliberate dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria alla presenza del notaio, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei delegati presenti o rappresentati, purché siano presenti la metà più uno dei delegati con diritto di voto.

Art. 30

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati presenti o rappresentati, purché siano presenti la metà più uno dei delegati con diritto di voto.

In caso di scioglimento, la stessa Assemblea Generale nomina un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Federazione.

Art. 31 NORME TRANSITORIE E FINALI

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il Consiglio Direttivo potrà accettare, previo parere favorevole della Confederazione, l'adesione di altre Associazioni territoriali dell'artigianato non aderenti alla Confederazione stessa, purché non risultino aderenti ad alcuna altra Confederazione e sia concordato il termine entro il quale l'adesione verrà perfezionata.

Tale accettazione avrà carattere eccezionale e transitorio con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I delegati ed i rappresentanti delle suddette Associazioni potranno partecipare alle riunioni degli organi della Federazione a solo titolo consultivo

Art. 32

Il primo Consiglio Direttivo, costituito ai sensi del presente Statuto, avrà cura di predisporre il Regolamento per l'attuazione dello Statuto e per il funzionamento interno della Federazione medesima.

Tale Regolamento sarà applicato in via provvisoria, in attesa dell'approvazione dell'Assemblea Generale, alla quale sarà sottoposto in occasione della sua prima convocazione.

Art. 33

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

